

DELIBERA N. 115/24/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2153/DDA/AM - DDA/14227 - <https://florenceinternationalradio.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 ottobre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14227, acquisita in data 28 agosto 2024 (prot. n. DDA/0002584) è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione, sul sito internet <https://florenceinternationalradio.com/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Avente diritto	Autore e titolo	Anno	Link:
SCF	Annalisa Sinceramente	2024	https://www.florenceinternationalradio.com/
SCF	Arisa Controvento	2014	https://www.florenceinternationalradio.com/
SCF	Coldplay Higher Power	2021	https://www.florenceinternationalradio.com/

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: ““Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l'inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell'articolo 72 lett. a) e lett. d) L.D.A.

Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto

del *repertorio* *completo:*
https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip.

Si richiede pertanto l'inibizione del dominio nella composizione con e senza www:
<https://florenceinternationalradio.com/> e <https://www.florenceinternationalradio.com/>;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultava la sistematica messa a disposizione delle opere sonore amministrate dalla SIAE, anche con riferimento al suo intero repertorio disponibile alla pagina internet <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl>, trasmesse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo shinedom@gmail.com, risulta registrato dalla società Tucows Co., con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica domainabuse@tucows.com e abuse@tucows.com per conto di un cliente non identificabile, localizzato presumibilmente a Firenze, Italia;
- i servizi di hosting risultano afferenti alla società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), PEC: aruba@aruba.pec.it – email: abuse@staff.aruba.it - assistenza@staff.aruba.it. Alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Ponte San Pietro, Bergamo, Italia.

4. con comunicazione del 2 settembre 2024 (prot. n. DDA/DDA/0002585), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2153/DDA/AM relativo all'istanza DDA/14227, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei server ospitanti il sito **<https://florenceinternationalradio.com>**, la comunicazione di avvio è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che risulta essere il fornitore di servizi di hosting e cui risultano riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. con comunicazione del 6 settembre 2024 (prot. 0002641 la società Aruba segnalava che “(..) *al fine di confermarVi la totale estraneità della Nostra Società in merito ai contenuti segnalati, riteniamo opportuno precisare quanto segue. Come Vi è noto, Aruba S.p.A. svolge l'attività di Internet Service Provider (ISP) occupandosi anche della vendita di nomi a dominio (cd. Servizio di Hosting), tra cui anche il dominio in oggetto, che su richiesta del Cliente sono registrati presso la specifica*

Authority di riferimento. Nel fornire il predetto servizio, la Nostra Società si limita a curare la registrazione del nome a dominio (in nome e per conto del Cliente) ed a fornire lo spazio web dal medesimo eventualmente richiesto. Al buon esito della procedura di registrazione, infatti, il Cliente diviene il legittimo Titolare del nome a dominio prescelto (Registrant), nonché l'unico ed esclusivo responsabile per il suo utilizzo e per i suoi contenuti, restando esclusa in merito qualsiasi responsabilità del Provider Aruba, che non può essere considerata né titolare né gestore del nome a dominio indicato in oggetto. Il Registrant, infatti, è colui che registra uno specifico nome a dominio e che detiene il diritto di utilizzare tale nome a dominio per un certo periodo di tempo; a titolo esemplificativo si consideri che Egli, in quanto tale, potrebbe decidere in qualsiasi momento di trasferire il nome a dominio presso altro provider senza possibilità di opposizione da parte della scrivente (...)";

7. in assenza di riscontro alla comunicazione di avvio, la Direzione chiedeva al fornitore dei servizi di hosting ulteriori contatti del titolare della webradio, inviati dalla società Aruba spa il 13 settembre 2024 (prot. DDA/0002696);
8. in data 18 settembre 2024 (mail acquisita con prot. 0259826 del 4 ottobre 2024) la Direzione inviava nuovamente la comunicazione di avvio al titolare della webradio, chiedendo di *"conoscere i suoi orientamenti al riguardo entro mercoledì 2 ottobre pv"*. La comunicazione non ha avuto riscontro.
9. in data 1 ottobre 2024 (mail acquisita con prot. 0259826 del 4 ottobre 2024) il titolare della webradio, a margine di contatti per le vie brevi, dichiarava che *"(..) la Radio è attualmente su un server francese, che dietro a pagamento di euro 20 mensili provvedono al pagamento dei diritti di autore ed editore. Quindi penso di essere in regola per quel che concerne i suddetti diritti (..)"*. In pari data, inoltre, comunicava che *"(..) i 3 artisti da voi segnalatomi per sicurezza sono stati rimossi dal server (Annalisa, Arisa e Coldplay) e, su richiesta della Direzione, specificava il nome della società di hosting francese: "Ready2play digital solutions", raggiungibile all'indirizzo <https://ready2play.fr/>"*. Nel medesimo scambio di mail la Direzione ribadiva che, come in precedenza specificato, *"per adeguarsi alla segnalazione occorre rimuovere tutte le opere del repertorio di SCF, non solo quelle indicate a titolo di esempio. Il repertorio è disponibile al link <https://www.scfitalia.it/produttori/catalogo/katalegale.kl>"*;
10. dai riscontri effettuati in data 1 ottobre 2024 dalla FPM sul sito oggetto di istanza, risulta confermata l'accessibilità di opere appartenenti al catalogo SCF (mail del 1 ottobre 2024, acquisita con prot. 0259814 del 4 ottobre 2024);
11. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
12. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di

proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

CONSIDERATO che, dalle ulteriori verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza risulta che i servizi di hosting appaiono ancora forniti dalla società Aruba spa, come in precedenza rilevato;

CONSIDERATO che il sito della webradio non presenta contenuti ulteriori al *player* musicale;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* **<https://florenceinternationalradio.com>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **<https://florenceinternationalradio.com>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<https://florenceinternationalradio.com>** nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba